



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER LA REALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN "DIRITTO E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI", PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI.

PREMESSO CHE

- l'Università di Foggia, nello specifico il Dipartimento di Giurisprudenza, ha attivato un nuovo Corso di Laurea Magistrale in "Diritto e gestione dei servizi sanitari" (da qui in avanti: Corso), le cui attività didattiche prenderanno avvio con l'anno accademico 2023/2024;
- la Regione Puglia, nel corso dell'ampia fase di consultazione di soggetti istituzionali, organizzazioni sociali e professionali ed operatori economici, che il Dipartimento di Giurisprudenza ha sviluppato preliminarmente e contestualmente alla progettazione del Corso con la Presidenza della Regione, il Dipartimento "Promozione della salute e del benessere animale", l'Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS), ha assicurato un qualificato e fattivo contributo nell'analisi delle prospettive occupazionali, delle figure professionali richieste dal settore sanitario nonché nella definizione degli obiettivi formativi e dell'articolazione dell'offerta didattica del Corso;
- il Corso si propone di formare una figura professionale, "Esperto giuridico in materia di organizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari", con una marcata conoscenza del sistema sanitario italiano relativamente ai profili giuridici ed economici, programmatori e gestionali, che connotano l'organizzazione e l'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- il progetto culturale risponde al fabbisogno formativo richiesto dall'attuale processo sia di ammodernamento complessivo del sistema sanitario che di riorganizzazione e potenziamento della rete dei servizi di prevenzione, cura e assistenza; modifiche che producono e produrranno sempre di più importanti e significative ricadute, in termini di rimodulazione e incremento di attività e funzioni, sui relativi enti e organismi di programmazione, gestione e controllo, richiedendo l'inserimento, negli apparati chiamati a governarlo (istituzioni e aziende, pubbliche e private), di figure professionali con una preparazione integrata, di tipo giuridico ed economico;
- a tal fine, l'offerta formativa del Corso è articolata in funzione dell'acquisizione e dello sviluppo di competenze multidisciplinari: ai profili giuridici, cui è dedicato un ampio e articolato esame attraverso insegnamenti riconducibili ai settori dell'Area 12 (Scienze giuridiche) e specificamente orientanti ad approfondire istituti, argomenti e nodi problematici di immediata afferenza all'ambito sanitario, si affiancano quelli economico-aziendali (Area 13), bioetici, tecnico-organizzativi e informatici;
- un tratto peculiare del Corso è dato dalla previsione dello svolgimento di un tirocinio curriculare al 2° anno nonché di moduli laboratoriali, obbligatori, strettamente coordinati con buona parte degli insegnamenti fondamentali, integranti le lezioni frontali con attività formative pratiche destinate a sviluppare competenze e padronanza nell'approccio operativo e gestionale delle conoscenze teoriche, del metodo scientifico e degli strumenti di analisi, fornendo in ultimo una spiccata capacità valutativa ed una forte autonomia decisionale;
- non esiste nel panorama universitario italiano un corso magistrale come quello in oggetto.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;

l'Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società, nonché attività volte all'accompagnamento e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei dottori e dottorandi di ricerca nel mettere a frutto le proprie potenzialità;

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la normativa nazionale - art. 18, comma 1, lettera a, della legge 196/1997 - prevede che le Università possano promuovere tirocini di formazione e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e s.m.i.;
- in materia di tirocini di formazione e di orientamento curricolari, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, fatti salvi in casi in cui siano intervenute leggi regionali a disciplinare tale tipologia di tirocinio e a cui eventualmente si rinvia;
- ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo;
- per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Azienda/Ente Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- pertanto, l'Università promuove e attua per i propri studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca, corsisti iscritti a corsi di alta formazione, tirocini curricolari ed extra-curricolari ai sensi della normativa nazionale e regionale, con riferimento ai tirocini curricolari e extra-curricolari;
- le attività di tirocinio curricolare saranno rivolte a favore di studenti, di laureati, anche di coloro che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, di specializzazione e master attivati dall'Università di Foggia;

- la Regione Puglia dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/99 e s.m.i;

CONSIDERATO CHE

- il Corso si colloca, attuandole, in perfetta linea con le politiche dell'Università di Foggia la cui programmazione didattica è fortemente tesa a valorizzare percorsi formativi nell'area delle scienze economiche e sociali, in risposta alle esigenze del territorio al fine di offrire concrete prospettive di impiego ai laureati;
- la Regione guarda con favore e sostiene l'attivazione del Corso in quanto capace di contribuire a soddisfare la domanda di nuove competenze e professionalità, con elevata specializzazione, all'interno del settore sanitario e socio-sanitario, generata dall'inevitabile ed elevata necessità di sostituzione del personale e dall'evoluzione in corso, sollecitata anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del sistema sanitario nazionale e regionale chiamato a confrontarsi con sfide nuove e a superare risalenti criticità che già lo caratterizzavano;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

TRA

la Regione Puglia, con sede legale in Bari, Lungomare N. Sauro, 33, CAP 70121 C.F. e P.I.80017210727, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____

e

l'Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il ***** domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in via Antonio Gramsci, n. 89/91,

di seguito denominate anche "Parti",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione Puglia, con le proprie strutture e articolazioni (dipartimenti, organi, organismi, agenzie, istituti e aziende), e l'Università di Foggia, si impegnano a collaborare per la realizzazione e la piena valorizzazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in "Diritto e gestione dei servizi sanitari" attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia e per il perseguimento degli obiettivi formativi che il Corso si propone. L'Università, con il suo personale docente impegnato nell'attività didattica e di ricerca, opera in piena autonomia e mantiene la titolarità didattica e scientifica delle attività connesse al Corso e ai relativi insegnamenti.

Le Parti, in particolare, con riferimento agli ambiti disciplinari e tematici oggetto del Corso, si impegnano a collaborare e assicurare reciproco supporto per:

- a) la progettazione e la realizzazione di attività formativa e di ricerca, su temi di comune interesse, con lo scopo di diffondere cultura e conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo alla formazione professionale, alla crescita sociale e culturale, al miglioramento della governance pubblica dei servizi sanitari, al perfezionamento di modelli organizzativi e processi amministrativi;
- b) la progettazione didattica e la collaborazione nell'erogazione delle attività didattiche e formative del Corso, con il coinvolgimento delle rispettive strutture e del rispettivo personale;

- c) lo svolgimento di tirocini curriculari;
- d) la progettazione e la realizzazione di iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione (convegni, seminari, incontri divulgativi) su tematiche di comune interesse;
- e) la redazione di proposte normative e regolamentari;
- f) l'attivazione di iniziative a carattere scientifico e/o formativo ritenute di comune interesse;
- g) attività di ricerca e consulenze tecnico-scientifiche;
- h) la partecipazione congiunta o coordinata a bandi e/o programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- i) iniziative e attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Art. 2 – Impegno di reciprocità

Le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca e di formazione, l'accesso a banche dati, archivi, biblioteche, nonché quanto fosse ritenuto, congiuntamente, necessario o utile per il raggiungimento dei fini del rapporto collaborativo.

Le attività formative, gli insegnamenti e i laboratori, attivati nell'ambito del Corso si svolgono sotto la direzione didattica del rispettivo titolare e presidiate, sotto il profilo organizzativo e per l'assicurazione della qualità, dagli organi del Dipartimento e del Corso. Per lo svolgimento di tali attività, in particolare di quelle caratterizzate da un taglio altamente specialistico, su richiesta del Dipartimento e comunque previa valutazione da parte di quest'ultimo dell'adeguatezza del profilo scientifico/curriculare, la Regione si impegna a individuare e mettere a disposizione, senza oneri a carico dell'Università, figure professionali presenti nella dotazione organica delle sue strutture e articolazioni.

L'Università di Foggia si impegna a garantire a beneficio degli studenti che risultino legati da rapporti di lavoro con la Regione o una delle sue strutture e articolazioni l'erogazione della didattica relativa a tutte le lezioni sia in presenza che in e-learning, sia in modalità sincrona che asincrona.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari diretti per le Parti.

Art. 3 – Tirocini curriculari

Nel rispetto delle normative citate in premessa, la Regione Puglia (*Soggetto Ospitante*) si impegna a:

- sostenere, attraverso forme di sponsorizzazione, attività di orientamento e accompagnamento al lavoro
- accogliere presso le proprie strutture e articolazioni (dipartimenti, organi, organismi, agenzie, aziende, comprese quelle attraverso cui si articola il sistema sanitario regionale) studenti, laureati, dottorandi di ricerca, corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento, in attività di:
 - tirocinio di formazione ed orientamento curriculare
 - tirocinio di formazione ed orientamento extra-curriculare
 - attività formative, di orientamento e di accompagnamento al lavoro
 - attività di raccolta dati per tesi di laurea, dottorato o per ricerca scientifica.

L'avvio dei percorsi di tirocinio avverrà su richiesta dell'Università di Foggia (*Soggetto Promotore*) o della Regione Puglia (*Soggetto Ospitante*), ferma restando la disponibilità ad accogliere, di volta in volta, da quest'ultimo manifestata.

Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire a beneficio degli studenti che risultino già legati da rapporti di lavoro con la Regione o una delle sue strutture e articolazioni lo svolgimento dei tirocini presso le proprie strutture e articolazioni in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.

Art. 3.1 – Progetto formativo

L'Università di Foggia (*Soggetto Promotore*) si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio. Per ciascun tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento compilato di concerto tra il tutor universitario ed il Responsabile aziendale per l'inserimento dei tirocinanti.

Il progetto formativo è da intendersi parte integrante della presente Convenzione e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del tirocinante;
2. i nominativi del tutor universitario e del responsabile aziendale;
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Ospitante;
4. la sede presso cui si svolge il tirocinio lo stabilimento (sede, reparto, ufficio presso cui si svolge il tirocinio, comprese le altre eventuali diverse strutture ove il tirocinante sia temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività);
5. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
6. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile, specificando chi tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante se ne faccia carico ai sensi della normativa di riferimento;
7. eventuali rimborsi spese o facilitazioni offerti al tirocinante dal Soggetto Ospitante, che sono:
 - a) facoltativi in caso di tirocini curriculari, fatte salve le diverse disposizioni legislative regionali locali intervenute a disciplinare la materia.

Art. 3.2 – Obblighi del Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale:

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designa un tutor, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del Soggetto Ospitante;
- si impegna, ai sensi dell'art. 5 del d.m. del 25 marzo 1998, n. 142, a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle r.s.a./r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o in presenza di leggi regionali che regolamentino i tirocini curriculari ad adempiere alle comunicazioni di rito richieste.

Art. 3.3 – Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante:

- adempie, per i tirocini extracurricolari, agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio e di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi nel caso di tirocini extra-curricolari, se previsto e secondo le modalità indicate dalle normative regionali di riferimento;
- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio nel rispetto delle normative vigenti;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il Soggetto Promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al Soggetto promotore;
- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del Soggetto promotore.

Art. 3.4 – Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato dal:

- Soggetto Azienda/Ente Ospitante
- Soggetto Promotore

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 3.5 – Durata del tirocinio

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti.

È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

Art. 3.6 – Crediti formativi

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculari hanno valore di credito formativo.

Art. 4 – Raccolta dati, tesi di laurea, tesi di dottorato di ricerca e attività di ricerca

La Regione Puglia e l'Università di Foggia, ai fini della realizzazione di tesi di laurea o di dottorato di ricerca, si impegnano, altresì, ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle proprie funzioni, per l'utilizzo di attrezzature e servizi logistici.

La divulgazione dei dati delle eventuali ricerche condotte in collaborazione sarà concordata di volta in volta.

Art. 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione e, in generale, del rapporto collaborativo, le Parti designano, ciascuna, un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università di Foggia viene individuato come referente il prof. Vincenzo Colonna. Per la Regione Puglia viene individuato come referente il dott. [REDACTED].

Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte anche con l'uso dei rispettivi loghi e della dicitura *partner*.

Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale

In considerazione dell'oggetto della presente Convenzione, gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della attività di ricerca e di divulgazione dei risultati saranno disciplinati dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

Art. 8 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

Art. 9 – Responsabilità amministrativa delle Parti e Clausola di legalità

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e della legge n. 190/2012 e s.m.i.

L'Università di Foggia dichiara di aver preso visione e accettare il modello organizzativo adottato dalla Regione in attuazione del d.lgs. n. 231/2001 e l'eventuale Codice etico.

La Regione Puglia dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017-2019), adottati dall'Università di Foggia.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire a che i dati personali

concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione stessa mediante elaborazione, manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, inoltre, che i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a terzi a soli fini statistici o in esecuzione di obblighi di legge e in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

I dati sono raccolti, trattati e conservati nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del rapporto oggetto della presente Convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali delle Parti e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

Art. 11 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha la durata di 5 anni, con decorrenza dalla data di stipulazione, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dai rispettivi organi.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione, inviata per posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, assicurando un preavviso di almeno 6 mesi.

Il decorso del termine di durata e lo scioglimento anticipato per qualsivoglia motivo della presente Convenzione non producono effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolate dai relativi atti e programmi.

Art. 12 – Controversie

Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una definizione bonaria, è competente il Foro di Foggia.

Art. 13 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Li,

PER L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio

PER LA REGIONE PUGLIA

Dott. 